



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (MOD. CGA 05_2025)

Ronchi dei Legionari, 09/01/2025

PREMESSE

Fatto salvo quanto espressamente concordato in forma scritta fra le parti (c.d. "Condizioni particolari"), sono valide le seguenti Condizioni Generali di Acquisto.

Per Società si intende:

- la AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. con sede in Via Aquileia n. 46 a Ronchi dei Legionari (GO), CAP 34077 – Italia, C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la CCIAA della Venezia Giulia N. 00520800319

o, se del caso, la società controllata

- A.F.V.G. Security S.r.l. a socio unico con sede in Via Aquileia n. 46 a Ronchi dei Legionari (GO), CAP 34077 – Italia, C.F./P.IVA/Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la CCIAA della Venezia Giulia N. 01035530318.

Per Fornitore si intende l'operatore economico che sottoscrive l'Ordine di Acquisto (ORD).

Per Ordine di Acquisto (ORD) si intende il documento emesso dalla Società, numerato e datato inequivocabilmente per richiedere l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed inviato *brevis manu* o a mezzo posta elettronica o PEC al Fornitore.

Per l'obbligo di fatturazione elettronica; il codice destinatario della AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A, nonché della controllata A.F.V.G. Security S.r.l. a socio unico è il seguente:

ACTKBBZ

Nei documenti contabili (fatture, DDT, note, ecc.) è indispensabile indicare il riferimento all'ORD (numero e data), così come pure il codice CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) nel caso siano applicabili e indicati nell'ORD. Nell'eventualità in cui non aveste ricevuto il numero d'ordine d'acquisto, vi invitiamo a richiederlo contattando il vostro usuale referente presso la nostra Società prima di emettere fattura nei nostri confronti.

Sulla fattura è richiesto l'inserimento del codice IBAN sul quale sarà effettuato il pagamento.



Art. 1) RESPONSABILITÀ

Il Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali a Lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati a persone o cose della Società e/o di qualunque terzo, in conseguenza a fatti e/o omissioni connessi allo svolgimento della propria attività, sia direttamente che da persone, a qualsiasi titolo, sottoposte o incaricate.

Il Fornitore esonera espressamente la Società da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi connessi allo svolgimento della propria attività in esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

Il Fornitore, prima dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, ad esclusione dell'acquisizione di forniture, dovrà dimostrare di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazioni, inviandone copia alla Società, le polizze assicurative richieste di volta in volta dalla Società e connesse alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale.

La tipologia ed il massimale di tale polizza sono stabiliti nelle condizioni particolari.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di affidamento o consegna e cessa al termine dell'esecuzione o del collaudo.

Art. 2) ONERI PER LA SICUREZZA – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere generale, qualora necessari, per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto quali, ad esempio, la messa a disposizione di mezzi d'opera, ponteggi, scale ecc., il trasporto dei mezzi d'opera e dei materiali nell'area oggetto dell'intervento, il disbrigo delle pratiche amministrative per ottenere i permessi di accesso all'area doganale, la preparazione dell'area di cantiere con l'eventuale rimozione e ripristino dei materiali secondo le indicazioni della Società, il posizionamento della segnaletica di cantiere e la realizzazione degli apprestamenti per la sicurezza, la pulizia dell'area di intervento, il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alle discariche pubbliche autorizzate, reperite a cura e spese del Fornitore, le eventuali certificazioni richieste dalla normativa vigente, gli oneri relativi alla sicurezza e quant'altro necessario per consegnare il lavoro e/o il servizio e/o la fornitura con posa in opera ultimati a perfetta regola d'arte.

Si sottolinea che non deve essere compromessa in alcun modo l'operatività delle Società, né prima, né durante, né al termine dei lavori o dei servizi.

Per il personale alle dipendenze del Fornitore dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare il lavoro o servizio, il Fornitore dovrà prendere contatto con il competente ufficio aziendale (Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di ricevere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla sua attività, anche per quanto specificamente previsto nel D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato ed integrato.

Il Fornitore è obbligato, a propria volta, ad informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul lavoro ed a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente le disposizioni.



Il Fornitore, **con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto**, dichiara di aver preso visione in sede di offerta del D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti aeroportuali scaricabile dal link:

<https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/regolamenti/duvri-documento-unico-di-valutazione-dei-rischi-interferenti/>

Esecuzione delle attività in area airside

Relativamente alle attività da eseguire in area *airside*, il Fornitore:

- dovrà avere al suo interno un Referente *Safety* che si dovrà coordinare con il Gestore per la sensibilizzazione / formazione sul *Safety Management System*;
- potrà sottostare ad audit da parte della Società e da parte di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Il Fornitore, **con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto**, dichiara:

- di essere a conoscenza delle prescrizioni in materia di *Safety* degli aeroporti di cui al Regolamento UE 139/2014;
- che eseguirà il lavoro, servizio o fornitura sotto l'approvazione e la sorveglianza della Società secondo quanto prescritto nell'Allegato III – CAPO A (ADR.OR.D.010) del Regolamento UE 139/2014;
- che, fatte salve deleghe operative, il datore di Lavoro per conto del Fornitore è il "Referente *Safety*", che avrà il compito di gestire il "*Safety Management System*" (del Fornitore) e di coordinare questa attività con quelle del "*Safety Management System*" della Committente;
- di essere a conoscenza della possibilità, prevista nell'Allegato III - CAPO A (ADR.OR.D.010) lett. b) del Regolamento UE 139/2014, che sia la Società che l'Autorità competente abbiano accesso alla propria organizzazione, tramite appositi Audit, al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili.

Nel caso in cui le attività prevedano rilievi plano-altimetrici, fotogrammetrici o che comunque siano origine di dati aeronautici che ricadano nel campo di applicazione del Regolamento Europeo 139/2014 e s.m.i., il Fornitore dichiara:

- che detti rilievi ed elaborazioni sono conformi ai requisiti del Regolamento UE n. 73/2010 e al documento "EUROCONTROL – *Specification for Data Quality Requirements*" in merito ai requisiti di accuratezza, risoluzione ed integrità degli elaborati, in veste di Originatore del dato.

Esecuzione delle attività in area sterile

L'accesso di persone all'interno dell'area sterile, presso la struttura aeroportuale, è subordinato al rilascio di pass aeroportuale, con le modalità previste dalla "Procedura Tesseramento e lasciapassare per persone e mezzi" disponibile sul sito:

<https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/regolamenti/>

La stessa procedura fornisce le indicazioni riferite all'accesso al sedime aeroportuale con automezzi: in questo caso è di norma necessario l'ottenimento della patente aeroportuale, previa effettuazione di opportuni corsi ed al rispetto, da parte degli uomini e dei mezzi, delle specifiche normative adottate da ENAC.



I mezzi dovranno essere dotati di polizze assicurative con massimali adeguati a quanto previsto dalle direttive in vigore.

Particolari misure di sicurezza potranno riguardare l'accesso all'area sterile di forniture che, per le loro caratteristiche, non consentono un controllo con gli strumenti convenzionali.

Si precisa che detti permessi, autorizzazioni e eventuali particolari misure di sicurezza sono a carattere oneroso.

Tutti gli oneri di cui sopra sono a carico del Fornitore che ne darà opportuna remunerazione in sede offerta, nella fase di formulazione dei prezzi.

Art. 3) CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile il fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel paragrafo relativo alle Riserve del **Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria** e di seguito riportate:

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore Lavori o DEC) senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori qualunque sia l'eventuale riserva comunicata ad Aeroporto FVG.

Il regime delle riserve per i lavori è disciplinato dall'art. 7 dell'Allegato II, Codice e, per le forniture e servizi, dall'art. 34 del medesimo Allegato, con la precisazione che devono essere formalizzate dall'Appaltatore, esclusivamente a mezzo comunicazione PEC alla Società, immediatamente e senza indugio non appena note dall'Appaltatore alla Società le ragioni, inderogabilmente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notizia della situazione potenzialmente lesiva, dettagliandole compiutamente sia nel merito che economicamente.

In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda (anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un'effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l'effettiva quantificazione immediatamente dopo che si sia reso possibile).

Ogni riserva, che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario, dovrà essere espressamente confermata per ogni SAL o stato di avanzamento forniture/servizi successivo e ciò nel medesimo termine di 5 giorni. Inoltre, tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.

Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate per ogni SAL o stato di avanzamento forniture/servizi successivo oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.

Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente alla loro conclusione, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto, si esprimerà entro trenta giorni dall'ultimazione di tutti lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il certificato di regolare esecuzione o di collaudo; le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all'impresa via



PEC, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

L'impresa dovrà prendere atto al momento della stipula del contratto - e la relativa disposizione dovrà essere inserita all'interno anche con la previsione della doppia firma per la clausola vessatoria - che la mancata proposizione dell'azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.

Art. 4) PENALI

La Società avrà facoltà di applicare, nei confronti del Fornitore, delle penalità giornaliere pari al 1% (unoperceto) dell'importo totale dell'Ordine di Acquisto al netto dell'IVA e non superiori al 10% del predetto importo totale, per ogni ipotesi di carente, tardiva o incompleta esecuzione degli obblighi derivanti dall'accettazione delle condizioni generali e particolari dell'Ordine di Acquisto.

L'irregolarità e l'inadempienza verrà previamente contestata, dalla Società o dal suo delegato, mediante comunicazione scritta al Fornitore, con l'imposizione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

L'importo delle eventuali penalità sarà trattenuto dal deposito cauzionale eventualmente prestato o in sede di liquidazione del corrispettivo.

Art. 5) RISOLUZIONE

La Società avrà la facoltà, in caso di gravi inadempienze, anche sotto il profilo normativo-contributivo, o di gravi o reiterati disservizi da parte del Fornitore, di risolvere di diritto con effetto immediato e senza previa diffida, ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Ordine di Acquisto per inadempimento.

In particolare la Società potrà avvalersi della risoluzione in questione - mediante clausola risolutiva espressa - in uno dei seguenti casi:

- cessione dell'Ordine di Acquisto;
- qualora la somma delle penalità inflitte sia superiore al 10% (diecipercento) dell'importo totale dell'Ordine di Acquisto al netto dell'IVA;
- per gravi ritardi nella consegna;
- grave inadempienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in ogni altro caso di grave o reiterato inadempimento che abbia prodotto una lesione all'immagine o al decoro della Società.

In caso di risoluzione per inadempimento, ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni patiti, la Società corrisponderà soltanto il corrispettivo per la parte di esecuzione eventualmente svolta sino al momento della risoluzione.

La Società e il Fornitore convengono espressamente che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, nel caso in cui il Fornitore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., l'Ordine di Acquisto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..



Art. 6) DISPOSIZIONI GENERALI

Pagamenti

I prezzi indicati si intendono fissi ed invariabili salvo indicazioni preventivamente ed espressamente concordate fra la Società e il Fornitore in forma scritta.

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie).

In particolare, il Fornitore dichiara di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della sopraccitata L. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Società, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3, comma 7 della stessa legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni sono regolate dalla legislazione italiana. In caso di controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Ordine di Acquisto, sarà competente il Foro di Gorizia.

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

I vostri dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con modalità cartacea o informatica e saranno utilizzati per fini fiscali/contabili nonché per adempimenti di legge. Per leggere l'informativa estesa, si rimanda alla relativa sezione disponibile sul sito web di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A: <https://triesteairport.it/it/airport/altre-informazioni/privacy-policy/>

Nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR

Qualora il fornitore, in forza del presente contratto, tratti dati personali, in qualunque forma e con qualunque mezzo (cartaceo o informatico) di titolarità di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., il medesimo risulta Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. Se oltre a quanto sopra, dispone delle credenziali di accesso ai sistemi con privilegi di amministratore, il medesimo risulta anche Amministratore di sistema. La sottoscrizione del presente documento rappresenta quindi l'accettazione di tali ruoli, specificamente disciplinati su apposito documento pubblicato su sito web di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A..

Obblighi ex D.Lgs. 231/2001 e manleva

Il fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti da Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 disponibili sul sito dell'Aeroporto. La violazione delle regole previste dagli allegati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale con conseguente applicazione del sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo aziendale.